


12.10.2012

È presente l'on. Di. Verbi per l'opponente TRISSRE
il quale insiste come in art. È presente l'on. P.
Bisignani, in sostituzione dell'on. Di. Tami, per
l'opposta Unipop Banca SPA la quale insiste come
in art.

Le fucine

di riserva,

Le fucine



Il Gruppo

Sugliando le riserve di prode ed
elementi di art. ed istruzione di legge,
ritenuto che a fronte della sottoposizione
del credito oggetto di impugnazione, tenuto
conto delle riserve ipotecarie
adite e del principio secondo cui nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
vale relativamente a crediti dovuti da
reputati membri, l'opposto oppone la
voce di art. in senso sostanziale, essendo
quindi merito della prova in ordine
all'on. che al momento del credito
gruppo - sussistono nelle specie

per un'azione a cui tale disposizione della
 promissione esecutiva del debito appunto
 et art. 64 P.C.P., avuto riguardo ai
 motivi debiti e rispetto dell' opposizione
 (relezione, ^{in parte} dell' oriente ^{illegittime} reprobazione di
 interessi esecutivi ~~fra~~ e/o a tutto
 a tutto), inespliciti, ove dovesse risultare
 fondati. all'atto del giudizio, violazione
 di norme imperative, nonché in considerazione
 della rilevanza civile di parte
 proposte dell' opposizione in giudizio,
 nonché del ~~del~~ del pre-evidente che
 probatorio presente nella causa.
 Intende l' ^{opposizione} di parte ^{in parte} e ^{in parte}
 P. S.

- Spiega le proprie ragioni del
 debito in giudizio opposto.

- N. p. p. e C.T.U. civile,
 cominciando, e nel fine, il d. d. T.
 Mario Bruno Lermano, che

Euro, per il governo dell' ing. S.
 all' udienza del 25/10/2013, ed
 12,30.

Si comunica alle parti ed al C.T.U.
 amministrativo il giorno
 19/06/2013 il giorno
 DR. PROVVEDUTO.

TRIBUNALE DI MASSA
 Distretto di Carrara
 Depositato in Cancelleria
 22/07/13
 CANCELLERIA

(trascrizione)

ORDINANZA DEL 19/06/2013, NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE

ALL'INGIUNZIONE, R.G. 5260/2012

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede ed esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuto che – a fronte della contestazione del credito effetto di ingiunzione, tenuto conto della sua significativa entità e del principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche relativamente a crediti derivanti da rapporti bancari, l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale, essendo quindi onerato della prova in ordine sia dell'*an* che del *quantum* del credito controverso – sussistono nella specie gravi motivi ai fini della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, *ex art.* 649 c.p.c., avuto riguardo ai motivi dedotti a sostegno dell'opposizione (relativamente, in particolare, all'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici e/o a tasso usurario), integranti, ove dovessero risultare fondati all'esito del giudizio, violazione di norme imperative, nonché in considerazione della relazione contabile di parte prodotta dall'opponente in giudizio, nonché dal già evidenziato onere probatorio gravante sulla banca.

Ritenuta l'opportunità di dare ingresso a CTU contabile

P.Q.M.

- Sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- Dispone procedere a CTU contabile, nominando, a tal fine, il Dott. Mario Carmine Germinara, che convoca per il conferimento dell'incarico il 25/10/2013 ore 12.30.

Si comunichi alle parti e al CTU nominato,

il Giudice

Dott. Provenzano

Carrara 19/06/2013